



# CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1343 DEL 27/08/2026

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE RELATIVAMENTE AL GIUDIZIO INSTAURATO DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. TRIBUTARIA - DA ALLODIO S.R.L. PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 420/2026, DEPOSITATA IN DATA 25/02/2026, PRONUNCIATA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA LOMBARDIA IN MATERIA DI IMU ANNUALITÀ 2019 - CIG BCBF7EF53E

**Dirigente Firmatario**

PECORA CINZIA

Settore: Settore Economico Finanziario e tributario

Servizio: Servizio Tributi

Ufficio: Ufficio Contenzioso

### IL DIRIGENTE

- **CIG:** BCBF7EF53E

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 17.12.2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026/2028 e il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15.01.2026, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) – attribuzione risorse finanziarie;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026, immediatamente eseguibile, è stato adottato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2026/2028;

Constatato che il contribuente Allodio S.r.l., con riferimento alla Sentenza nr. 420/2026 (RGA n. 2947/2025) pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, Sezione 9, in data 27/01/2026 e depositata il 25/02/2026 in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) annualità 2019, ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione notificato all'Ente tramite PEC protocollo nr. 0076371/2026 del 08/07/2026 e depositato agli atti d'ufficio;

Dato atto che con nota prot. n. 0013158/2026 del 05/02/2026 l'Avvocatura Comunale — tenuto conto che il Settore Economico finanziario e tributario ha istituito e aggiornato, da ultimo con determinazione dirigenziale n. 1570 del 10 ottobre 2024, un apposito elenco di avvocati patrocinanti dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione — ha ritenuto opportuno che, fino alla validità del predetto elenco e al fine di garantire la migliore difesa dell'Ente in materia tributaria, i relativi ricorsi proposti contro il Comune vengano affidati dal Settore Economico finanziario e tributario a professionisti scelti all'interno dell'elenco medesimo, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera h del D.Lgs. 36/2023;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere al conferimento dell'incarico in favore di un professionista esterno all'Amministrazione comunale, stante l'assenza all'interno dell'organico dell'Ente di una figura professionale abilitata al patrocinio legale avanti la Suprema Corte di Cassazione;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale nr. 130 del 23/07/2026, è stata disposta l'autorizzazione alla costituzione nel giudizio instaurato dinanzi alla Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – dalla Società Allodio S.r.l. avverso la Sentenza nr. 420/2026 (RGA n. 2947/2025) pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, Sezione 9, in data 27/01/2026 e depositata il 25/02/2026 in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) annualità 2019;

Atteso che, con la medesima deliberazione della Giunta Comunale nr. 130 del 23/07/2026, stante l'assenza all'interno dell'organico dell'Ente comunale di una figura professionale abilitata al patrocinio legale avanti la Corte di Cassazione, si è provveduto ad individuare, per la difesa in giudizio dell'Ente, l'Avvocato Antonio Chiarello – Studio Legale in Via Ludovico Ariosto 43, 73100 Lecce e con domicilio eletto in Via delle Quattro Fontane 156, 00187 Roma – abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte di Cassazione, come da offerta acquisita agli atti con PEC protocollo nr. 0081706/2026 del 20/07/2026, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il conferimento dell'incarico e l'assunzione della relativa spesa a titolo di onorari professionali;

Considerato che:

- in base agli artt. 13, commi 2 e 5, e 56, comma 1, lettera h), numero 1) del D.Lgs. 36/2023, i servizi legali con rappresentanza in giudizio sono appalti di servizi esclusi dall'integrale applicazione del medesimo decreto e soggetti ai principi del risultato (art. 1 del codice), della fiducia (art. 2 del codice) e dell'accesso al mercato (art. 3 del codice);
- le linee guida ANAC affermano che: *nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico* (linee guida nr. 12 sull'affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018);
- le suddette linee guida mantengono un valore di orientamento in quanto si riferiscono ad una disciplina che non è mutata nella sostanza dato che, sia nel codice del 2016 sia in quello del 2023, i servizi di difesa legale sono qualificati come servizi esclusi dall'applicazione integrale del codice dei contratti, salvo la soggezione ai principi che regolano tutti gli affidamenti di contratti pubblici;

Richiamato l'art. 56, comma 1, lett. h, 1.2 del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale: le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici (...) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 (...) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

Richiamata la delibera ANAC nr. 584 del 19 dicembre 2023 con la quale, nell'esercizio delle attività istituzionali di competenza dell'Autorità, è stata confermata l'esigenza di acquisire dati e informazioni su alcune procedure sottoposte alla vigilanza dell'Autorità escluse dall'applicazione del codice dei contratti pubblici;

Ritenuto di procedere con la formalizzazione dell'incarico di patrocinio legale all'Avv. Antonio Chiarello – Studio Legale in Via Ludovico Ariosto 43, 73100 Lecce e con domicilio eletto in Via delle Quattro Fontane 156, 00187 Roma – individuato all'interno dell'elenco degli avvocati aggiornato con determinazione dirigenziale nr. 1570 del 10/10/2024 a seguito di manifestazione di interesse di cui alla determinazione dirigenziale nr. 1202 del 30/07/2024;

Considerato che l'Avv. Chiarello, quale esperto tributarista ed abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, riscontra la fiducia dell'Amministrazione comunale, avendo assistito l'Ente in analoghi contenziosi promossi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione dalla medesima Società ricorrente e da altre Società appartenenti al medesimo gruppo, relativamente alla medesima imposta, per annualità differenti e per la medesima materia;

Considerata pertanto l'opportunità di affidare al medesimo Avvocato, abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, la difesa dell'Ente comunale in virtù dell'omogeneità e della complessità della materia trattata ed al fine di garantire continuità alla linea difensiva sin qui adottata;

Verificata la congruità del Preventivo redatto e sottoscritto dall'Avvocato Antonio Chiarello, notificato a mezzo PEC protocollo nr. 0081706/2026 del 20/07/2026, per complessivi Euro 6.566,04, così suddiviso:

- Euro 4.500,00 a titolo di compenso professionale;
- Euro 675,00 quale rimborso delle spese generali (15% sul compenso);
- Euro 207,00 quale contributo alla Cassa Previdenziale Avvocati nella misura del 4%;
- Euro 1.184,04 per IVA aliquota 22%;

Appurato che il citato preventivo di spesa è in linea con le tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014, aggiornate al D.M. n. 37/2018, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed al D.M. n. 147 del 13/08/2022;

Atteso che è stato chiesto ed ottenuto dall'ANAC il **CIG BCBF7EF53E**;

Vista la bozza del disciplinare di incarico tra il Comune di Sesto San Giovanni e l'Avvocato Antonio Chiarello allegata ai fini della sua approvazione e che verrà sottoscritta congiuntamente dalle Parti a seguito dell'approvazione del presente provvedimento;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente PTPCT 2026/2028 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione, relativo alle potenziali situazioni di conflitto di interesse nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art 1, comma 42, lettera h) della L. 190/2012, dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 8.4.2014;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e il vigente regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale n. 17/2025 del 27/11/2025 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Cinzia Pecora l'incarico dirigenziale afferente al Settore Economico finanziario e tributario;

Dato atto che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa parti integranti e sostanziali del presente provvedimento

1. di affidare, ai sensi dell'art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001, in virtù delle motivazioni espresse nella deliberazione di Giunta Comunale nr. 130 del 23/07/2026 che qui si intendono integralmente richiamate, il patrocinio legale per la difesa del Comune di Sesto San Giovanni ai fini del proseguimento del contenzioso instaurato dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, da Allodio S.r.l. per l'impugnazione della Sentenza nr. 420/2026, depositata in data 25/02/2026, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia in materia di IMU annualità 2019, all'Avv. Antonio Chiarello, C.F. CHRNTN60T20L419E – Studio Legale in Via Ludovico Ariosto 43, 73100 Lecce e con domicilio eletto in Via delle Quattro Fontane 156, 00187 Roma – abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte di Cassazione;
2. di approvare il preventivo di spesa pervenuto dall'Avvocato Antonio Chiarello tramite PEC protocollo nr. 0081706/2026 del 20/07/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo lordo pari ad Euro 6.566,04, così determinato:
  - Euro 4.500,00 a titolo di compenso professionale;
  - Euro 675,00 quale rimborso delle spese generali (15% sul compenso);
  - Euro 207,00 quale contributo alla Cassa Previdenziale Avvocati nella misura del 4%;
  - Euro 1.184,04 per IVA aliquota 22%;
3. di approvare la bozza del disciplinare di incarico tra il Comune di Sesto San Giovanni e l'Avv. Antonio Chiarello allegata al presente atto che verrà sottoscritta congiuntamente dalle Parti a seguito dell'approvazione del presente provvedimento;
4. di **impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, l'importo complessivo di Euro 6.566,04, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili come segue e di approvare la scheda contabile allegata parte integrante del presente atto:

|                                                                      |                                                                |      |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------|
| Eserc. finanz.                                                       | 2026                                                           |      |                   |                 |
| CIG                                                                  | BCBF7EF53E                                                     | CUP  |                   |                 |
| Capitolo                                                             | Descrizione                                                    |      |                   |                 |
| 470000                                                               | SPESE LEGALI – INCARICHI ESTERNI – GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE |      |                   |                 |
| Modalità finanz.                                                     | ENTRATE CORRENTI                                               |      | Finanz. da CP/FPV | CP              |
| Esercizio di esigibilità<br>(corrispondente all'importo complessivo) | 2026                                                           | 2027 | 2028              | Anni successivi |
|                                                                      | € 6.566,04                                                     | €    | €                 | €               |

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura elettronica e previa acquisizione del DURC, con le modalità e secondo le scadenze previste dall'art. 6 – Pagamenti della bozza di disciplinare di incarico allegato:

- fino al 50% a titolo di acconto a seguito del deposito del controricorso presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;
  - un saldo finale, al termine del giudizio, per il residuo, conformemente a quanto richiesto nel preventivo ed accettato dall'Amministrazione;
7. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
  8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
  10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
  11. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Economico finanziario e tributario;
  12. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per le conseguenti annotazioni contabili e per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi del vigente regolamento di contabilità, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;
  13. di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio.

**Sesto San Giovanni, lì  
27/08/2026**

**Il Dirigente  
(PECORA CINZIA)  
con firma digitale**